

# Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - 10.12.1948.

## **P r e a m b o l o.**

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che la violazione e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dalla paura e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'essere umano;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'essere umano sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannide e l'oppressione;

Considerato che i Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

**L'Assemblea Generale proclama** la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i Popoli e da tutte le Nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e libertà e di garantire, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro podestà.

## **Articolo 1.**

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

## **Articolo 2.**

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezze, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria, o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

## **Articolo 3.**

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

## **Articolo 4.**

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi, in qualsiasi forma, saranno proibite.

**Articolo 5.**

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti.

**Articolo 6.**

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

**Articolo 7.**

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

**Articolo 8.**

Ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorrere ai tribunali nazionali competenti, contro atti che violino i diritti fondamentali a lui conferiti dalla Costituzione o dalla legge.

**Articolo 9.**

Nessun individuo potrà essere arrestato, detenuto o esiliato arbitrariamente.

**Articolo 10.**

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale, indipendente e imparziale, che si pronuncerà sui suoi diritti e i suoi doveri, nonché sulla fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

**Articolo 11.**

1. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale abbia avuto tutte le garanzie necessarie alla difesa.

2. Nessuno sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui è stato perpetrato, non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Del pari, non potrà essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile allorché il reato è stato commesso.

**Articolo 12.**

Nessuno potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella vita privata, la famiglia, il domicilio, la corrispondenza, né a lesioni dell'onore e della reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

**Articolo 13.**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di uno Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

**Articolo 14.**

1. Ogni persona che è oggetto di persecuzioni ha il diritto di cercare e di ottenere asilo in altri Paesi.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia in realtà ricercato per reati di diritto comune o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

**Articolo 15.**

1. Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.

2. Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di cambiare cittadinanza.

**Articolo 16.**

1. A partire dall'età in cui si può contrarre matrimonio, gli uomini e le donne hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio o all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

**Articolo 17.**

1. Ogni individuo, da solo o in associazione con altri, ha il diritto di proprietà

2. Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

**Articolo 18.**

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare da solo o con altri, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo mediante l'insegnamento, le pratiche religiose, il culto e l'osservanza dei riti.

**Articolo 19.**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, compreso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee, attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

**Articolo 20.**

1. Ognuno ha diritto alla libertà di pacifica riunione e associazione.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

**Articolo 21.**

1. Ognuno ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere, in condizioni di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici; tale volontà deve essere espressa attraverso elezioni periodiche e genuine effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente che assicuri la libertà di voto.

**Articolo 22.**

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale. Egli può esigere la realizzazione, attraverso sforzi nazionali e la cooperazione internazionale e tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

**Articolo 23.**

1. Ognuno ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo ha diritto a una retribuzione eguale per un lavoro eguale, senza alcuna discriminazione.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana, usufruendo anche, se necessario, di altri mezzi di protezione.

4. Chiunque ha diritto di fondare con altri un sindacato e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

**Articolo 24.**

Ognuno ha diritto al riposo e allo svago, e segnatamente a una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e a ferie periodiche retribuite.

**Articolo 25.**

1. Ognuno ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ognuno ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

**Articolo 26.**

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'istruzione elementare è obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti, sulla base del merito.

2. L'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del tipo di istruzione da impartire ai loro figli.

**Articolo 27.**

1. Ognuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne derivano.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da produzioni scientifiche, letterarie e artistiche di cui sia autore.

**Articolo 28.**

Ognuno ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

**Articolo 29.**

1. Ognuno ha doveri nei confronti della comunità, solo nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e libertà, ognuno può essere sottoposto soltanto alle limitazioni stabilite dalla legge e dirette ad assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri, e a soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e libertà non possono essere esercitati, in alcun caso, in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

**Articolo 30.**

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata nel senso di implicare che uno Stato, un gruppo o una persona abbiano il diritto di esercitare un'attività o compiere degli atti mirati alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.